

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE LA TASKA ONLUS

§ 1. Premessa

In data 17 febbraio 2025 il signor Luca Begani, nata a Milano (MI) il 2 luglio 1984, C.F. BGN LCU 84L02 F205N, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione LA TASKA ONLUS, codice fiscale 97688040159, con sede in Cesano Boscone (MI) in Via Dante n. 47 ha richiesto al sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (di seguito anche "DPR n. 361/2000"), al fine di identificare che il patrimonio dell'Associazione è adeguato alla realizzazione dello scopo e, conseguentemente, l'Associazione è idonea all'ottenimento della personalità giuridica ai sensi del medesimo decreto.

L'Associazione è una ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997 ed è attualmente iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS (di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 460/1997) operando nell'ambito del settore della "assistenza sociale e socio sanitaria". L'organo amministrativo dell'Associazione ha iniziato le fasi di valutazione volte a presentare ad un'apposita assemblea straordinaria dei soci un nuovo statuto al fine di configurare l'Associazione come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (di seguito anche il "Codice del terzo settore" o anche "CTS") e successivamente procedere con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS"). Nell'attesa che si realizzino le condizioni temporali previste dall'articolo 104 del D.lgs. n. 117/2017 relative alla piena efficacia del Titolo X del medesimo (anticipate per prossime dalla stampa specialistica) che, fra l'altro, implicheranno l'abrogazione della normativa di cui al D.lgs. n. 460/1997, l'Associazione intende comunque procedere fin da subito con l'ottenimento della "personalità giuridica" utilizzando le regole previste dal DPR n. 361/2000. Considerando che l'operatività dell'Associazione si realizza integralmente all'interno della Regione Lombardia, è rilevante la Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre 2022 con la quale i limiti minimi patrimoniali per l'ottenimento della personalità giuridica ex DPR n. 361/2000 operanti nella citata regione sono stati uniformati a quelli previsti dall'articolo 22 del CTS per gli Enti del terzo settore e cioè: € 15.000 (quindici mila euro/00) per le associazioni ed € 30.000 (trenta mila euro/00) per le fondazioni.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione LA TASKA ONLUS al fine dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge e in particolare a quanto disposto dalla Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre 2022 con la quale è deliberato, riferendosi agli enti operanti in Regione Lombardia come l'Associazione, che è fissato:

"in euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere privato di tipo associativo ed in euro 30.000 per le fondazioni il patrimonio minimo indisponibile ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361/2000".

Benché con specifico riferimento alla personalità giuridica ottenuta ai sensi delle regole del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "patrimonio minimo" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. I principi espressi

all'interno delle massime citate si ritengono compatibili sostanzialmente anche con riferimento all'acquisizione della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. Il documento n. 5 statuisce un principio generale per il quale:

“con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni”. (...) “Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta”.

Può essere considerata anche la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anch'essa contenente principi espressi ai fini dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017, ma che si possono ritenere applicabili sostanzialmente anche al contesto del DPR n. 361/2000); la Circolare specifica che

“Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminuzione nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo

superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di richiesta del riconoscimento della personalità giuridica non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia dell'Associazione quale soggetto con personalità giuridica di diritto privato, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'Associazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con l'Associazione e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 31 dicembre 2024. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali. Con riferimento a tale data l'Associazione ha predisposto il bilancio consuntivo e ha fornito una situazione patrimoniale e documentazione che è stata posta a base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. L'Associazione e la sua storia

L'Associazione fu costituita il 15 aprile 2014 con la denominazione "Associazione LA TASKA ONLUS" (atto registrato presso Agenzia delle Entrate DP I Milano – UT Milano 1, il 22 aprile 2017 al numero 4270, serie 3); successivamente il 20 luglio 2017 fu approvato un nuovo statuto (atto registrato presso Agenzia delle Entrate DP I Milano – UT Milano 1, il 25 ottobre 2017 al numero 8797, serie 3) che è attualmente vigente, ottenendo l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 460/1997.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione, dichiarando l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e l'astensione dallo svolgimento di attività diverse da quelle sopra esposte.

In particolare l'Associazione svolge le attività indicate nell'articolo 5 del vigente statuto concretizzabili, allo stato attuale, nelle attività di assistenza sociale e socio sanitaria.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'Associazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con i referenti amministrativi dell'Associazione. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'Associazione che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2024 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020 fornendolo al sottoscritto senza il documento "relazione di missione" (ancora in corso di formazione):

- libro cespiti;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili;
- documentazione amministrativa e contabile;
- delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
- estratti conto bancari e situazione patrimoniali delle attività finanziarie,
- mastri contabili 2024 con elenco dei crediti v/clienti e debiti v/fornitori,
- bilancio al 31 dicembre 2022
- bilancio al 31 dicembre 2023,
- bilancio al 31 dicembre 2024.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'Associazione a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini delle analisi necessarie per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già

ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'*Associazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.


Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificata ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'*Associazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024

La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.318	600
II - Immobilizzazioni materiali	44.441	17.238
III - Immobilizzazioni finanziarie	630	620
Totale immobilizzazioni (B)	47.389	18.458
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti	158.846	58.441
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	305.964	51.562
IV - Disponibilità liquide	298.266	419.591
Totale attivo circolante (C)	763.075	707.240
D) Ratei e risconti	51.696	2.650
Totale attivo	862.161	728.347
PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
A) Patrimonio netto	631.694	76.115
B) Fondi per rischi ed oneri	144.201	552.279
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	18.204	9.275
D) Debiti	57.564	81.998
E) Ratei e risconti	10.497	8.681
Totale passivo	862.161	728.347

Il patrimonio dell'*Associazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 dicembre 2024 ad un valore di € 631.694 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono state analiticamente esaminate ed eventualmente rettificata dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.




L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'Associazione un valore di € 508.312 dei quali € 15.000 da considerare "*Fondo di dotazione*" indisponibile e la differenza di € 493.312 da comprendersi fra le "*Riserve*".

Alla data del 31 dicembre 2024 l'Associazione deteneva "disponibilità liquide" per un importo complessivo di € 297.831 e attività finanziarie non immobilizzate per un importo valorizzato complessivo di € 305.964.

Nel bilancio dell'Associazione è stanziato un importo nella voce "*Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali*" per complessivi € 548.661 in funzione della delibera del Consiglio direttivo del 20 dicembre 2024.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 508.312

Arrotondato ad € 508.000

il valore del **Patrimonio** dell'Associazione, l'intero patrimonio dell'Associazione è asservito all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997 in materia di ONLUS.

Il sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, a conclusione della propria relazione di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il patrimonio netto dell'Associazione LA TASKA Onlus codice fiscale 97688040159, con sede in Cesano Boscone (MI) in Via Dante n. 47 alla data del 31 dicembre 2024 è pari almeno a € 508.000 (cinquecento otto mila euro/00), e non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi della Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre 2022 – Regione Lombardia emanata ai sensi del DPR n. 361/2000 per gli enti operanti in detta Regione e pari ad € 15.000 (quindicimila euro/00)

Milano, 7 aprile 2025

(Massimo Piscetta)

